

Statuto Albertino

Lo **Statuto fondamentale del Regno di Sardegna**, noto come **Statuto Albertino** dal nome del re che lo promulgò, **Carlo Alberto di Savoia**, fu lo statuto adottato dal Regno sardo-piemontese il **4 marzo 1848**.

Si tratta di una costituzione ottriata, ovvero concessa "spontaneamente" dal monarca ("*Con lealtà di Re, con affetto di Padre noi veniamo oggi a compiere quanto avevamo annunziato ai nostri amatissimi sudditi*"). Nel preambolo, che introduce il testo della legge, viene definito la "*legge fondamentale perpetua ed irrevocabile della Monarchia*".

Di seguito solo alcuni estratti che dovrebbero comunque consentire di comprendere lo spirito dello Statuto (se preferite ecco il link per la versione integrale: http://it.wikisource.org/wiki/Italia_Regno_-_Statuto_albertino).

Art. 1. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana, è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. [...]

Art. 3. Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei deputati.

Art. 4. La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 5. Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo Supremo dello Stato; comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri [...]

Art. 6. Il Re nomina a tutte le cariche dello Stato, e fa i Decreti e i regolamenti necessari per la esecuzione delle Leggi [...]

Art. 8. Il Re può far grazia e commutare le pene. [...]

Art. 22. Il Re, salendo al Trono, presta, in presenza delle Camere riunite, il giuramento di osservare lealmente il presente Statuto. [...]

DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI CITTADINI

Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge.

Tutti godono egualmente i diritti civili e politici, e sono ammissibili alle cariche civili e militari, salve le eccezioni determinate dalle leggi.

Art. 25. Essi contribuiscono indistintamente, nella proporzione dei loro averi, ai carichi dello Stato.

Art. 26. La libertà individuale è garantita.

Niuno può essere arrestato o tradotto in giudizio, se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 27. Il domicilio è inviolabile, niuna visita domiciliare può aver luogo se non in forza della legge e nelle forme che essa prescrive.

Art. 28. La stampa sarà libera, ma una legge ne reprime gli abusi.

Tuttavia le bibbie, i catechismi, i libri liturgici e di preghiere non potranno essere stampati senza il preventivo permesso del vescovo.

Art. 29. Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione, sono inviolabili.

Tuttavia, quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto od in parte mediante una giusta indennità conformemente alle leggi. [...]

DEL SENATO

Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle categorie seguenti:

1° Gli arcivescovi e vescovi dello Stato;

2° Il presidente della Camera dei deputati;

3° I deputati dopo tre legislature e sei anni d'esercizio;

4° I ministri di Stato;

5° I ministri segretari di Stato;

[...]

20° Coloro che con servizio e meriti eminenti, avranno illustrata la patria;

21° Le persone che da tre anni pagano tre mila lire d'imposizione diretta, in ragione dei loro beni o della loro industria.

Art. 34. I Principi della famiglia Reale fanno di pien diritto parte del Senato. Essi seggono immediatamente dopo il presidente.

Entrano in Senato a ventun anno, ed hanno voto a venticinque.

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla Legge.

Art. 40. Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è suddito del Re, non ha compiuto l'età di trent'anni, non gode i diritti civili e politici e non riunisce in sé gli altri requisiti voluti dalla legge.

Art. 41. I Deputati rappresentano la nazione in generale e non le sole provincie in cui furono eletti. [...]

Art. 45. Nessun Deputato può essere arrestato, fuori del caso di flagrante delitto, nel tempo della sessione, nè tradotto in giudizio in materia criminale, senza il previo consenso della Camera. [...]

DEI MINISTRI

Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri.

Art. 67. [...] Le Leggi e gli atti del Governo non hanno vigore se non sono muniti della firma di un Ministro.

DELL'ORDINE GIUDIZIARIO

Art. 68. La giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici che egli istituisce. [...]

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 81. Ogni legge contraria al presente Statuto è abrogata. [...]

Dato a Torino addì quattro del mese di marzo l'anno del Signore mille ottocento quarantotto e del regno nostro il decimo ottavo.

CARLO ALBERTO